



**COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA**  
**Provincia di Livorno**  
**\*\*\*\*\***

**AREA TECNICA EDILIZIA E URBANISTICA**

**ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 82 DEL 24/08/2022**

**OGGETTO: ORDINAZIONE DI INTERDIZIONE DI AREE DEMANIALI MARITTIME PER LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE "PRESENTAZIONE LIBRO "CAMPO COM'ERA - ALBUM DEI RICORDI".**

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Viste** la nota acclarata dagli uffici comunali in data 06/07/2022 al numero di prot. 9695 e successiva del 08/07/2022 prot. n. 9819 da parte dell'associazione Amici di Montecristo di Portoferraio, con la quale si presentava il programma inerente la presentazione del libro "Campo com'era – Album dei ricordi" in programma per il giorno 26/08/2022;

**Preso atto** che per la realizzazione dell'evento di cui sopra è stata chiesta l'occupazione di un'area demaniale marittima ubicata alla radice della Diga Foranea del Porto di Marina di Campo più precisamente in Piazzale della Salata;

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 08/07/2022 avente ad oggetto "programma manifestazioni 2022 – presentazione libri a cura dell'associazione Amici di Montecristo determinazioni";

**Richiamata** altresì l'autorizzazione demaniale n. 67 del 24/08/2022 avente ad oggetto "autorizzazione presentazione libri a cura dell'Associazione Amici di Montecristo – Piazzale della Salata Porto di Marina di Campo";

**Considerato** che per lo svolgimento di tale evento si rende necessario procedere con l'occupazione di porzione di suolo demaniale, come da planimetria allegata, sul Porto di Marina di Campo e più precisamente in Piazzale della Salata **dalle ore 20:00 alle ore 24:00 del giorno 26 agosto 2022;**

**Viste** le planimetrie ubicative allegate, con individuate le aree interessate che verrà adeguatamente transennata e delimitata al fine di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico;

**Visto** l'art. 105 del D.Lgs. 112/98;

**Vista** la Legge Regionale 1/12/1998 n. 88;

**Visto** il D.P.C.M 31/12/2000 di trasferimento di risorse dello Stato alle Regioni ed Enti Locali, per l'esercizio delle funzioni;

**Vista** la circolare n. 90 del 27.07.1999 del Ministero dei trasporti e della Navigazione nella quale viene precisato che per l'utilizzazione delle aree demaniali di breve durata non è necessario l'espletamento di formalità istruttorie;

**Vista** inoltre la circolare n. 99 del 15/05/2000 del Ministero dei trasporti e della Navigazione che regola anch'essa le concessioni di breve durata e nella quale si richiama l'ordinanza ex art. 59, comma 10 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione nella quale sono indicati i limiti rispettando i quali la porzione di demanio marittimo o del mare territoriale può essere utilizzata purché sia disposta la remissione in pristino una volta cessato l'uso;

**Considerato** che il conferimento ai Comuni delle Funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio marittimo è avvenuto senza soluzione di continuità;

**Visto** il decreto del Sindaco n. 18 del 19/08/2022 con il quale si nominava i responsabili delle aree tra cui l'area tecnica edilizia urbanistica e demanio;

## **ORDINA**

- 1 **1. dalle ore 20:00 alle ore 24:00 del giorno 26 agosto 2022** l'interdizione dell'area demaniale marittima di circa 80 mq per lo svolgimento della manifestazione di cui all'oggetto, situata in Piazzale della Salata alla base della Diga Foranea, come da planimetria allegata,

## **2 ORDINA ALTRESI'**

- 3 All'Associazione amici di Montecristo, nella persona del suo legale rappresentante sig. - ra Sandra Togni, a rispettare le sottoelencate prescrizioni:
- 4 - Dovrà essere mantenuto libero il passaggio di acceso alla diga foranea ed ai bagni pubblici, nonché all'area denominata "info point" del Porto di Marina di Campo;
- 5 - L'area occupata, dovrà essere appositamente delimitate, e dovrà essere esposta la presente ordinanza con la relativa planimetria;
- 6 - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente ordinanza;
- 7 - E' fatto obbligo liberare le suddette aree al termine del periodo di interdizione imposto dalla presente;

## **8**

salvo il fatto non costituisca grave reato, i contravventori alle norme della presente ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art.1164 del Codice della Navigazione e saranno ritenuti responsabili per eventuali danni conseguentemente provocati;

- 9 la presente Ordinanza è emanata unicamente ai fini degli interessi demaniali e non esonera il richiedente dal richiedere autorizzazioni previste dalla normativa vigente per la fattispecie.

## **DISPONE**

Che la presente sia trasmessa alla Capitaneria di Porto di Portoferraio, alla Delegazione di Spiaggia, all'Associazione Amici di Montecristo, all'Area Vigilanza e alla Soc. Igiene Service srl gestore del Porto di Marina di Campo.

La presente sarà altresì pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Campo nell'Elba.

**IL RESPONSABILE**  
**RIDI CARLO ALBERTO**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)